

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4865-AR/84 presentato da ANTONIO BOCCUZZI testo di giovedì 26 gennaio 2012, seduta n.577

La Camera,
premessi che:

in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative si è ritenuto importante e utile riprendere in considerazione il tema della riforma previdenziale recentemente introdotta con l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, correggendone alcuni aspetti su cui da subito si erano evidenziati aspetti di criticità; già in occasione dell'esame delle citate disposizioni di riforma del sistema pensionistico si era registrata un'ampia convergenza sulla necessità di rivedere la disciplina in materia di penalizzazioni di alcuni punti percentuali sull'importo dell'assegno pensionistico dei lavoratori che hanno comunque maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, qualora la loro età anagrafica risulti inferiore a 62 anni; dando corso a quegli orientamenti, formalizzati nell'ordine del giorno 4829-A/165, con il presente provvedimento si sono introdotte importanti modifiche che ne attenuano significativamente l'impatto su quei cittadini che sin dalla più giovane età hanno iniziato la loro attività lavorativa; tuttavia, laddove non previste ulteriori e specifiche deroghe, tra i soggetti che maggiormente rischiano di subire gli effetti più pesanti di tale meccanismo penalizzante ci sono proprio alcune categorie di lavoratori che in virtù delle particolari condizioni di esecuzione della loro attività lavorativa sono stati riconosciuti meritevoli di apposite disposizioni di tutela, quali i lavoratori che svolgono lavori usuranti o i lavoratori che sono stati esposti per periodi prolungati all'amianto; sembrerebbe paradossale che proprio i lavoratori che si trovano a vivere condizioni di maggior fatica e pericolo per la loro salute debbano essere maggiormente penalizzati economicamente per l'effetto dell'applicazione di divergenti disposizioni di legge, ovvero quelle che da una parte prevedono delle specifiche anticipazioni dei requisiti anagrafici e dall'altra quelle dell'articolo 24, comma 10, del richiamato decreto 201, che prevedono una decurtazione dell'assegno pensionistico qualora si vada in pensione prima del compimento dei 62 anni,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile volta a rivedere la disciplina in materia di penalizzazioni per i lavoratori che lasciano l'attività lavorativa prima del compimento dei 62 anni, pur avendo maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, prevedendo specifiche deroghe per i lavoratori che rientrano nell'applicazione della disciplina sui lavori usuranti e per quelli esposti all'amianto.

9/4865-AR/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Strizzolo, Lovelli.